



*Il Ministro  
dello Sviluppo Economico*

**VISTO** la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, ed in particolare l'articolo 3;

**VISTO** il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, recante la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, ed in particolare l'articolo 7;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 14 aprile 1997, e sue successive modificazioni, con il quale è stata istituita la Struttura permanente per l'emergenza energetica;

**VISTO** il Manuale per la gestione dell'emergenza energetica, approvato nell'anno 2003, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2011 recante la fissazione dei quantitativi di prodotti petroliferi da mantenere a scorte nel Paese nell'anno in corso;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.161 del 13 luglio 2011, recante riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a seguito della procedura d'emergenza avviata dall'Agenzia internazionale per l'energia (di seguito AIE) in data 23 giugno 2011 motivata dalla carenza di greggio conseguente ai fatti verificatisi in Libia, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;

**CONSIDERATO** che l'AIE nella comunicazione del 20 luglio 2011, nel valutare gli effetti dell'azione coordinata, iniziata il 1° luglio 2011, di risposta all'emergenza provocata dalla crisi libica, ha deciso di continuare tale azione al fine di lasciare a disposizione del mercato la riduzione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi sin qui conseguita, prevedendo che la ricostituzione debba



avvenire con la necessaria flessibilità, tenuto conto della stagionalità della domanda ;

**RITENUTO** necessario mantenere la misura di riduzione dell'ammontare complessivo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2011 fino a nuove determinazioni dell'AIE;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Proroga delle misure di riduzione delle scorte petrolifere di riserva**

1. La riduzione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, disposta con il decreto ministeriale 28 giugno 2011 per un periodo di trenta giorni a partire dalle ore 0,00 del 1° luglio 2011, per un ammontare complessivo pari circa a t. 340.000 di prodotti petroliferi finiti, a decorrere dalle ore 0,00 del 31 luglio 2011 è mantenuta fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2.
2. Con successivo decreto ministeriale saranno indicate le eventuali modifiche del programma di riduzione, i tempi e le modalità di ricostituzione delle scorte, che avverranno con una programmazione minima di 90 giorni e in accordo alle decisioni che verranno adottate dall'AIE.

### **Articolo 2**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e notificato alle Associazioni di settore per la successiva comunicazione alle imprese aderenti, nonché nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 LUG, 2011

  
IL MINISTRO

